



Il tirocinio formativo e di orientamento (stage)

Il tirocinio formativo e di orientamento (detto anche stage) è un momento prettamente *formativo*, realizzato attraverso un *inserimento diretto in azienda*; non si tratta assolutamente di un contratto che costituisce un rapporto di lavoro, e quindi *non comporta il sorgere di obblighi retributivi e previdenziali* da parte dell'azienda che lo ospita. A volte, alcune aziende corrispondono al tirocinante un *rimborso spese* variamente definito, ma questa possibilità è a totale discrezione dell'azienda, in quanto che, un rapporto di tirocinio, come è già stato sottolineato, non produce nessun diritto alla retribuzione.

Trattandosi di una relazione formativa, il tirocinio offre la possibilità di acquisire competenze e capacità specifiche, permette di valutare, direttamente nella situazione lavorativa, le proprie attitudini e le capacità acquisite durante il proprio percorso curriculare, agevola la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Gli enti promotori

Gli enti promotori sono quei soggetti che la legge (decreto ministeriale n142/98) individua quali *attori di promozione dei tirocini*: essi sono, ad esempio, le Università, le Scuole e gli Enti di formazione, le strutture di collocamento, le cooperative sociali, le istituzioni private autorizzate dalle Regioni, i centri operanti in regime di convenzione con gli enti regionali o provinciali.

Le aziende

Tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati, possono *offrire periodi di tirocinio* all'interno delle proprie strutture produttive.

Esistono però dei *limiti numerici di tirocinanti* che è possibile ospitare in contemporanea, stabiliti in base al numero di dipendenti utilizzati dalle aziende:

- le attività produttive con non più di cinque dipendenti assunti a tempo indeterminato possono utilizzare 1 tirocinante per volta
- le aziende con un numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato compreso tra i 6 e i 19, possono utilizzare 2 tirocinanti
- le aziende con più di 20 dipendenti possono invece ospitare un numero di tirocinanti in contemporanea pari al 10 % della forza lavoro assunta a tempo indeterminato.

I tirocinanti

Il tirocinante deve partecipare alle attività lavorative, impegnandosi a *rispettare gli impegni assunti* con l'impresa e gli obblighi di riservatezza sulle notizie acquisite durante il periodo di tirocinio.

Il tirocinante, inoltre, deve essere sempre affiancato da un *responsabile aziendale* e deve essere assistito da un *tutor esterno* fornito da chi propone il tirocinio.

Esistono dei **limiti temporali allo svolgimento dello stage**, definiti in relazione alle differenti tipologie di partecipanti:

- Per gli studenti delle scuole secondarie; massimo 4 mesi
- Per le persone inoccupate, disoccupate o in mobilità; massimo 6 mesi
- Per gli studenti degli istituti professionali, dei corsi di formazione professionale, dei corsi post diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi; massimo 6 mesi
- Per gli studenti universitari o allievi di scuole e corsi di specializzazione, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi; massimo 12 mesi
- Per le persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91; massimo 12 mesi
- Per i soggetti portatori di handicap; massimo 24 mesi

La convenzione

Il tirocinio deve venire attivato sulla base di una **convenzione** stipulata tra il soggetto promotore e l'azienda ospitante.

Questa convenzione deve essere sempre accompagnata da un **progetto formativo** che riporterà le indicazioni sulla durata del tirocinio, sugli obiettivi e sulle modalità di svolgimento, sulla sede dove il tirocinio dovrà essere espletato e sugli orari stabiliti, sulla posizione assicurativa del tirocinante. Il progetto formativo dovrà riportare la firma del partecipante al tirocinio.

Al termine dell'esperienza di stage verrà rilasciato un **attestato** (avente anche valore di credito formativo) che certificherà le competenze acquisite durante l'esperienza.

Il tirocinante non perde l'eventuale iscrizione ai Centri per l'Impiego.

Il tirocinio estivo di orientamento

La riforma del mercato del lavoro ha introdotto una nuova figura di tirocinio: il **tirocinio estivo di orientamento**.

Questa tipologia di rapporto potrà essere **proposta ad adolescenti tra i 15 e i 18 anni, e ai giovani tra i 18 e i 25 anni iscritti a qualsiasi istituto scolastico di ogni ordine e grado (compresa l'Università)**.

La **durata** del tirocinio estivo di orientamento non potrà essere superiore ai 3 mesi e dovrà svolgersi nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio di quello successivo.

L'azienda che ospita il tirocinante potrà erogare a suo favore una **borsa lavoro** per un importo mensile massimo di 600 euro.

Anche in questo caso, l'attivazione del tirocinio **non determina un vero e proprio rapporto di lavoro** (e anche in questo caso, infatti, non si perde l'eventuale iscrizione ai Centri per l'Impiego). Nulla però vieta che l'azienda ospitante, al termine dell'esperienza di tirocinio (o anche durante), non voglia discrezionalmente avviare ex novo un rapporto di lavoro, fatti salvi i presupposti legislativi necessari.